

Il Consiglio di Stato (sez. V - 6546/2026) non accoglie l'appello presentato da una società seconda classificata nella procedura di aggiudicazione di un appalto integrato (progetto esecutivo e realizzazione) relativo alla realizzazione di una nuova arteria stradale all'interno del Comune di Fidenza.

Rivestono particolare interesse due questioni affrontate dalla magistratura amministrativa di secondo grado afferenti rispettivamente la possibilità di apportare migliorie nelle gare d'appalto e di prevedere una riduzione dei termini per la presentazione delle offerte.

In merito alla prima questione il Consiglio di Stato precisa che:

- risultano inammissibili le migliorie proposte dal singolo concorrente che comportino la modifica sostanziale del “quadro autorizzatorio” concepito dalla stazione appaltante ..., risultano invece ammissibili tutte quelle migliorie che si attestano all'interno di un “quadro autorizzativo” già delineato nelle sue linee essenziali, mediante analisi di fattibilità, dalla stessa stazione appaltante.

Sono conseguentemente da considerarsi inammissibili soltanto quelle proposte integralmente dal concorrente, ovvero dietro esclusiva iniziativa di quest'ultimo e non anche quelle proposte solo mediatamente dal concorrente stesso ma originariamente concepite (e presumibilmente inserite all'interno di specifici strumenti urbanistici) dalla pubblica amministrazione ossia dalla stazione appaltante.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di prevedere una riduzione dei termini di presentazione delle offerte viene precisato che:

risulta legittima la scelta effettuata dalla stazione appaltante in sede di formulazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto di ridurre i termini per la presentazione delle offerte, che sia motivata con riferimento a ragioni di urgenza, consistenti nella esigenza di non perdere importanti finanziamenti di carattere regionale¹.

¹ Nelle procedure aperte infatti l'art. 71, comma 3, del codice dei contratti (d. lgs.36/2023) prevede che: “Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato”.